
Legge regionale 28 marzo 2014, n. 15

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

(Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 28.03.2014)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all' articolo 11 della l.r. 64/2009

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo);

Vista la risoluzione 26 marzo 2013, n. 180, collegata alla legge regionale 29 marzo 2013, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009 n. 64 "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo");

Considerato quanto segue:

1. In attuazione della risoluzione 180/2013 è in corso di ultimazione la nuova disciplina regionale in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo, che sarà sottoposta, a breve, all'esame del Consiglio regionale;
2. Conseguentemente, si ritiene opportuno prorogare al 31 maggio 2014 il termine entro il quale presentare la denuncia di esistenza, la domanda di regolarizzazione o la domanda di autorizzazione in sanatoria di cui alla l.r. 64/2009, prevedendo l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all' articolo 11 della l.r. 64/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), le parole: "il 31 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 maggio 2014".

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana

